

Codice DB1409

D.D. 29 novembre 2013, n. 2932

Autorizzazione idraulica in sanatoria N. (n230) - per il mantenimento n. 1 (uno) attraversamento superiore del Fosso della Mirabella con impianto elettrico a media tensione 15 kVolt staffato al ponte in Comune di Bioglio. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. Zona di Biella

In data 23/09/2013 la Ditta Enel Distribuzione S.p.A. Zona di Biella con sede in Via Salvo D'Acquisto, 4 - 13900 Biella con C.F./P.IVA 05779711000 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di n. 1 (uno) attraversamento superiore interferente con il Fosso della Mirabella in Comune di Bioglio (BI) con un impianto elettrico a media tensione a 15 kVolt staffato al ponte.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal ing. A. Cardetta ed in base ai quali sono state realizzate le opere di che trattasi.

La comunicazione dell'avvio del procedimento è avvenuta in data 01/10/2013 con prot. N. 61179/DB1409 ed è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 10/10/2013 nonché per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di Bioglio senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Dato atto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e che è stata dichiarata la conformità delle opere con gli elaborati progettuali presentati;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;
- vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Ditta Enel Distribuzione S.p.A. Zona di Biella sopra generalizzata a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, per le parti interferenti con il corso d'acqua, dovrà mettere in atto a sue cure e spese le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere che si rendessero necessarie, al fine di garantire sia la stabilità delle opere stesse che il regolare deflusso delle acque;
4. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
5. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo